



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/13/SRFS/C16

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE E LO SVILUPPO
DELL'OFFERTA TURISTICA NEL TERRITORIO NAZIONALE, ANCHE
ATTRAVERSO INTERVENTI IN GRADO DI FAVORIRE LA
DESTAGIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI, LA DIGITALIZZAZIONE
DELL'ECOSISTEMA TURISTICO, LE FILIERE TURISTICHE, GLI
INVESTIMENTI PER IL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI, SOCIALI E DI
GOVERNANCE (ESG) E IL TURISMO SOSTENIBILE DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMI 502-508 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207**

Fuori Sacco - Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime l'intesa con le osservazioni di seguito riportate:

1. Osservazioni all'ART. 6

Per quanto il decreto preveda un'ampia categoria di beneficiari che rappresentano tutta la filiera, l'art. 6 (spese ammissibili) al punto 3, dispone che sono ammissibili gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione con importo minimo di spesa ammissibile di euro 1.000.000,00 (un milione/00) e massimo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00).

Osservazione: Inserire una soglia minima di investimento di tale importo, ha la conseguenza di escludere molti operatori che, pur avendo un ruolo chiave nella filiera turistica e potendo contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi che si pone il decreto, non hanno la dimensione per sostenere un tale livello di investimento. Ridurre l'importo minimo di spesa ammissibile consentirebbe una più proficua partecipazione. Si auspica pertanto che il Ministero possa valutare positivamente e recepire questa considerazione, abbassando la soglia minima di investimento prevista dall'art. 6.

2. Osservazioni all'ART. 8

Con riferimento all'art. 8 (Modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali), considerato che il Ministero "*definisce con le Regioni e gli enti locali le modalità di cooperazione ai fini della gestione degli interventi del presente decreto, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive, alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento, nonché alla possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei piani di investimento*", si richiede un chiarimento al Ministero riguardo le modalità di cooperazione e soprattutto su come le Regioni potrebbero prevedere

opere pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato (opere infrastrutturali/lavori pubblici) ed in collegamento con i progetti ammissibili che dovranno essere valutati dal Ministero.

Nello specifico come è possibile programmare investimenti pubblici infrastrutturali (generalmente non di competenza degli assessorati regionali al turismo e con tempistiche molto dilatate nel tempo trattandosi di opere pubbliche) che favoriscano proposte progettuali di soggetti privati?

3. *Osservazioni all'ART. 8*

Non risulta chiara la modalità specifica in cui si dovrebbe sostanziare il coinvolgimento e la collaborazione delle Regioni prevista all'art. 8. Gli interventi potrebbero non riguardare il Settore turismo in molte Regioni.

Roma, 5 febbraio 2026